

## ADEMPIMENTI

---

### ***Prospetto di rivalutazione per i soggetti in semplificata***

di Raffaele Pellino

Nella **Legge di bilancio 2020** – stando alle **ultime versioni del testo** - il legislatore “ripropone” ancora una volta la possibilità di **rivalutare** i beni d’impresa e le partecipazioni.

La **rivalutazione** deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio “successivo” a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ossia nel bilancio al **31/12/2019**, per i soggetti con periodo d’imposta solare), a condizione che il **termine di approvazione** dello stesso **scada successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020**.

Sul **maggior valore** attribuito ai beni in sede di rivalutazione, riconosciuto fiscalmente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita, è prevista l’applicazione di un’**imposta sostitutiva del 12%** (in luogo del 16% dello scorso anno) per i beni ammortizzabili e del **10%** (in luogo del 12% dello scorso anno) per i **beni non ammortizzabili**.

Inoltre, è consentito “**affrancare**” il **saldo attivo di rivalutazione** mediante il pagamento di un’**imposta sostitutiva** (nella misura del 10%) delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.

Sul piano “**soggettivo**”, la rivalutazione – come in passato - riguarda i soggetti di cui all’[articolo 73, comma 1, lettere a\) e b\) del Tuir](#) che **non adottano i principi contabili internazionali** (ossia società di capitali ed enti commerciali) nonché **imprenditori individuali, S.n.c., S.a.s., enti non commerciali** (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale) e **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**.

Possono accedere alla rivalutazione in esame anche gli **imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata**: per questi, occorre tener conto dei beni che risultano dal **registro dei beni ammortizzabili** (qualora istituito) ovvero dal **registro degli acquisti tenuto ai fini Iva**.

Ed è proprio in relazione a quest’ultima fattispecie che si vuole qui segnalare una **incongruenza** della prassi.

Il chiarimento riguarda l’applicazione della disposizione di cui all’[articolo 15 L. 342/2000](#) secondo cui “**la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta**”.

L'onere della “**bollatura**” e “**vidimazione**” del prospetto di rivalutazione trova(va), infatti, la sua *ratio* nell'ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i **contribuenti in contabilità ordinaria**.

Tuttavia, con la **soppressione dell'obbligo fiscale della bollatura e vidimazione** del libro giornale e del libro degli inventari ([articolo 8 L. 383/2001](#)), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “.. *l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione....per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo*” ([risoluzione n. 14/E/2010](#)).

Ed ancora, la stessa Agenzia ha precisato quanto segue: “...*coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. Devono intendersi superate, al riguardo, le considerazioni formulate nei precedenti documenti di prassi.*”

Tale interpretazione – la cui *ratio* appare pienamente condivisibile - si discosta, in realtà, da quanto affermato dalla stessa Agenzia nell'ambito di una **successiva circolare**. Infatti, se - da una parte - nulla viene riportato al riguardo nell'ambito della [circolare 8/E/2019](#) (punto 2.6) relativa le norme sulla rivalutazione di cui alla **Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 940 e seguenti, L. 145/2018)**, dall'altra, nella [circolare 14/E/2017](#) viene sostenuto che “*Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta*”, senza alcuna ulteriore precisazione. Pare, quindi, che l'Agenzia contraddica se stessa in quanto non tiene conto della posizione sostenuta nel **precedente documento di prassi**.

A parere di chi scrive si tratta di un **mero refuso dell'Amministrazione**, in virtù del fatto che nella [risoluzione 14/E/2010](#) si rispondeva a **precisa richiesta di chiarimenti sull'obbligo di bollatura e vidimazione** del prospetto di rivalutazione. Detto ciò, si auspica un **intervento chiarificatore** sul punto che ponga fine ai dubbi sul comportamento da adottare per i **contribuenti in contabilità semplificata**.

Seminario di mezza giornata

**LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE,  
IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)